



COMUNE DI PEROSA CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

CONSIGLIO COMUNALE DEL : 21/12/2022
DELIBERAZIONE N. : 14

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PEROSA CANAVESE

L'anno **2022**, il giorno **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione, convocato nelle forme di legge, ed alla cui adunanza sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORGIA Michele	Sindaco	X	
DETRAGIACHE Flavio	Vice Sindaco	X	
VACCARI Massimo Luigi Giuseppe	Consigliere	X	
BIANCO Elia	Consigliere		X
VOTA Daniele	Consigliere	X	
PAOLA Kevin	Consigliere		X
PERNO Nelso	Consigliere	X	
AGNESIO Sergio	Consigliere	X	
RIGONI Daniele	Consigliere		X
PRESTIA Gregorio	Consigliere	X	
ELIA Roberto	Consigliere		X
Totale		7	4

Con l'intervento del Segretario BOVENZI Umberto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BORGIA Michele in qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Segretario Comunale BOVENZI Umberto.

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 21/12/2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE
DAL COMUNE DI PEROSA CANAVESE

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:

◇	Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000);
◇	Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000);

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Gioele Geom. RIVA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrica PIGNOCCHINO

Il Segretario Comunale
F.to BOVENZI Umberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/09/2017 è stata adottata la seguente deliberazione: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24. D.Lgs 19/08/2016, n.175, come modificato del D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute”;

RILEVATO che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha apportato importanti modifiche al testo del d.lgs. 175/2016 ed In riferimento alle scadenze queste sono state identificate con le seguenti:

- Entro il 31 ottobre 2017 gli enti locali dovranno effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione (straordinaria) di tutte le partecipazioni possedute in società, individuando quelle che devono essere dismesse/alienate (art. 24, comma 1);
- A partire dal 1° novembre 2017, il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni deve essere inviato alla Corte dei Conti;
- Entro il 31 dicembre di ogni anno: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche che deve essere adottata;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2016-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione straordinaria era adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possedesse alcuna partecipazione, esito che comunque doveva essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P., adempimento puntualmente eseguito;

VISTO l'esito dell'attuale ricognizione effettuata, volta alla relativa razionalizzazione, da cui risulta che questo Ente, alla data del 31/12/2021, detiene le partecipazioni in società di cui al prospetto riportato nel presente atto;

RILEVATO che a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nel citato allegato;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.e), D.Lgs.n.267/2000 ed art.10, T.U.S.P.;

ATTESO che si procede alla conferma dell'assetto attuale delle partecipate e che pertanto non essendo modificate le previsioni di bilancio dell'ente e dei suoi equilibri, non si ritiene necessario il parere da parte dell'Organo di Revisione;

DOPO esauriente discussione;

Con votazione unanime e favorevole espresso per alzata di mano;

DELIBERA

1) **DI effettuare** la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da prospetto di seguito riportato:

Organismo partecipato	Quota di Partecipazione	Descrizione	Classificazione
Società Canavesana Servizi S.p.A.	0,44%	Società a capitale interamente pubblico. Attività svolta: Raccolta e smaltimento rifiuti	Società Partecipata
Servizio Idrico Integrato S.p.A.	0,00002%	Società a capitale non interamente pubblico. Attività svolta: gestione del servizio idrico integrato	Società Partecipata

Ai fini ricognitivi il Comune di Perosa Canavese possiede per i propri compiti istituzionali anche delle azioni nei seguenti Consorzi:

Consorzio Canavesano Ambiente	0,316%	Consorzio pubblico. Attività svolta: funzioni di governo di bacino relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	Ente strumentale partecipato
Consorzio CISSAC	1,5%	Consorzio pubblico. Attività svolta: gestione dei servizi sociali	Ente strumentale partecipato

2) **DI PRENDERE ATTO** che a seguito della presente razionalizzazione delle partecipazioni detenute sussistono le condizioni per il mantenimento delle stesse, per le motivazioni illustrate nel soprariportato prospetto;

3) **DI PROCEDERE** alla relativa comunicazione al Dipartimento del Tesoro tramite l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.

Di dichiarare, previa separata ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 della Legge 18.08.2000 n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Copia

**CONSIGLIO COMUNALE DEL: 21/12/2022
DELIBERAZIONE N. : 14**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to BORGIA Michele

Il Segretario Comunale
F.to BOVENZI Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/01/2023

Come prescritto dall'art. 124, 1^a comma, del D.Lgs. 18.08.200 n.267.

Perosa Canavese, lì 30/01/2023

**Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to BOVENZI Umberto**

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Perosa C.se, lì 30/01/2023

Il Segretario Comunale
BOVENZI Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 21-dic-2022

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4^a comma, D.L.gs. 18.08.2000 n.267)
Per scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3^a comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to BOVENZI Umberto